

**D. Lgs. di attuazione della Direttiva
sulla Distribuzione Assicurativa (IDD)**

**Audizione presso le Commissioni
speciali per l'esame di atti del Governo**

**Prof. Umberto Filotto
Segretario Generale Assofin**

Roma, 23 aprile 2018



“

*ASSOFIN è
l'associazione dei
principali operatori,
bancari e finanziari,
del credito al consumo
e immobiliare*

”

Nasce nel gennaio **1992** su iniziativa di 9 soci fondatori attivi nel credito alle famiglie.

Oggi le associate sono 66 e coprono la larga maggioranza del mercato del credito al consumo, nonché una quota significativa del mercato dei mutui immobiliari.




- Il **comparto del credito al consumo** è caratterizzato dalla forte presenza di operatori specializzati (ancorché controllati da banche), con un alto numero di competitors di matrice internazionale (il peso dell'azionariato straniero dei primi 5 player è pari al 37% delle consistenze totali).
- Il **comparto dei mutui** è viceversa dominato dalle banche «generaliste» per cui il mutuo è un essenziale prodotto di fidelizzazione.



Le Associate sono:

- **banche**, sia «**generaliste**» (che offrono il credito insieme ad una vasta gamma di servizi), sia «**specializzate**» (che pur dotate dello statuto di banca offrono solo servizi di finanziamento alle famiglie);
- **società captive**, operatori finanziari di proprietà delle case automobilistiche, attivi nel finanziamento a sostegno delle vendite della marca (possono avere forma giuridica di banca o di società finanziaria);
- **società finanziarie** (per la quasi totalità controllate da banche);
- inoltre fanno parte della compagine associativa, come **soci corrispondenti e/o sostenitori**, alcune compagnie assicurative e altre società che non svolgono l'attività di erogazione di credito, ma che operano in settori affini.

Associate Assofin aprile 2018



Fonte: Assofin



ASSOFIN è:


- associata all'Associazione Bancaria Italiana, con la quale intrattiene importanti rapporti di collaborazione per finalità comuni. Opera nel consiglio di ABI insieme ad altre Associazioni e contribuisce a nominarne un rappresentante,
- membro della Federazione europea delle società finanziarie che riunisce 17 associazioni nazionali del settore. Il Segretario Generale di Assofin esprime la Presidenza dello Statistical Committee di Eurofinas.
- socio fondatore dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi;
- associata FeBAF, Federazione Banche Assicurazioni e Finanza.



ANDAMENTO DEL CREDITO AL CONSUMO E IMMOBILIARE




FLUSSI CREDITO AL CONSUMO




Il 2017 si chiude con una buona crescita delle erogazioni di credito al consumo (+9.6%) favorita per tutto l'anno dal progressivo aumento del clima di fiducia dei consumatori, dalla maggiore spesa delle famiglie per beni di consumo durevoli e da condizioni di offerta dei prestiti ancora favorevoli. Come per gli anni precedenti, anche nel 2017 il mercato è stato trainato dai prestiti personali e dai finanziamenti finalizzati all'acquisto di auto/moto erogati a privati presso i concessionari.

Nel 2017 il credito ha continuato a sostenere le compravendite immobiliari residenziali; è proseguita infatti la crescita dei mutui di acquisto (+6.2%), favorita dall'orientamento espansivo dell'offerta e da una domanda delle famiglie ancora in lieve incremento. La brusca frenata delle surroghe, per il progressivo ridursi del bacino potenziale di mutuatari per i quali l'operazione è ancora economicamente conveniente, ha invece condizionato il trend degli altri mutui (-24.5%).

FLUSSI MUTUI IMMOBILIARI



I PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMO E LA RETE DISTRIBUTIVA



Copyright Assofin. La riproduzione dei dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte.

IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2002/92/CE SULL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Prima...

IMD - direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa

Art. 1

2. La presente direttiva **non si applica a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:**

- a) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;
- b) non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;
- c) il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;
- d) **l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;**
- e) **l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio fornito dall'intermediario e copre:**
 - i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dall'intermediario, o
 - ii) danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso l'intermediario, anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;
- f) **l'importo del premio annuale non eccede 500 EUR e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.**



Codice delle Assicurazioni private (CAP) – decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 TITOLO IX- INTERMEDIAZIONE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 107

2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: (...)

c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) **il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;**
- 2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
- 3) **l'intermediazione non è svolta professionalmente;**
- 4) **l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;**
- 5) **l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.**



TRA LE NOVITA' PREVISTE NELLA NUOVA DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA...



Art. 1 del Codice delle Assicurazioni Private

cc-septies) **intermediario assicurativo a titolo accessorio**

qualsiasi persona fisica o giuridica, **diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell' articolo 109 (ovvero anche, intermediari finanziari e Poste Italiane)**, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
- 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi complementari rispetto ad un bene o servizio;
- 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale»;





...

Considerando 8 della Direttiva 2016/97/UE:

*Al fine di garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un'impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, **è necessario che l'ambito di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio, ad esempio agenzie di viaggio e autonoleggi, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione.***

**Art. 1, comma 3**

3.La presente direttiva non si applica agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che esercitano un'attività di distribuzione assicurativa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato da un fornitore e copre:

i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato da tale fornitore; o

ii) il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b) l'importo del premio versato per il prodotto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 EUR;

c) in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 EUR.



L'obiettivo delle modifiche al testo del D. Lgs. di seguito illustrate è quello di eliminare un'ambiguità che riguarda gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che soddisfano le condizioni di esenzione ricordate nella slide precedente.

Questi soggetti, in base alla norma appena ricordata, **sono esclusi dall'ambito di applicazione della IDD**, in considerazione della riconosciuta assoluta marginalità dell'attività di intermediazione assicurativa che svolgono, definita ricorrendo a criteri oggettivi.

Pur non essendo inclusi nell'ambito di applicazione della IDD, tuttavia, **detti soggetti svolgono a tutti gli effetti attività di intermediazione assicurativa** e, per questo, è opportuno che vengano espressamente inclusi tra i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 107-bis.

Parallelamente, **è opportuno che venga ben chiarito nell'ambito dell'art. 108 che essi sono legittimati a svolgere attività di distribuzione** – nei limiti previsti dal citato art. 1, comma 3 – **ma senza essere iscritti nel registro di cui all'art. 109.**

Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209
TITOLO IX - INTERMEDIAZIONE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Così modificato dallo Schema di decreto di recepimento



Art. 107, comma 4

E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito e il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o

2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;

c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro



→ Si propone la seguente modifica all'art. 1, comma 7 dello Schema di recepimento della IDD

Nuovo articolo → ART. 107-bis (*Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa*)

1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;

b) intermediari *assicurativi, riassicurativi e assicurativi a titolo accessorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies), cc-sexies) e cc-septies)*, ~~iscritti nelle sezioni da a) ad e) d~~ nel registro di cui ~~al comma 2 de~~ all'articolo 109 *secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo dalle lettere da a) a f)*;

c) intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), *non iscritti nel registro di cui all'articolo 109 iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109 che svolgono attività di distribuzione assicurativa in presenza delle condizioni di cui all'art. 107, comma 4;*

d) ...(...omissis...)...

Motivazione:

La modifica alla lettera b), di natura formale, è finalizzata a garantire l'organicità dell'articolo: infatti, mentre nelle lettere a) e c) si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 per l'identificazione dei soggetti abilitati, nella lettera b) si richiama l'art. 109 CAP, laddove risulta assai più coerente richiamare le specifiche definizioni dell'art. 1 anche per questa categoria di soggetti. La modifica ai contenuti della lettera c), invece, si rende necessaria **per chiarire che l'attività svolta dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono esentati dall'applicazione della disciplina di cui al Titolo IX ai sensi dell'art. 107, comma 4, rientra a pieno titolo nell'ambito della distribuzione assicurativa.**

Copyright Assofin. La riproduzione dei dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte.



→ Si propongono le seguenti modifiche all'art. 1, comma 9 dello Schema di recepimento della IDD

All'articolo 108 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di distribuzione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi **ai soggetti di cui all'art. 107-bis**. Il registro indica gli Stati membri in cui l'~~gli~~ intermediario assicurativo~~e~~, anche a titolo accessorio, o riassicurativo **e di cui all'art. 107-bis lettera b)** operano in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ~~ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti~~ **o da intermediari assicurativi a titolo accessorio che svolgono attività di distribuzione assicurativa in presenza delle condizioni di cui all'art. 107, comma 4, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 109, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.**»;

Motivazione:

La modifica della lettera b) si fonda sulla considerazione che il riferimento all'art. 107-bis consenta di richiamare, in una sola volta, tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa. La modifica della lettera c) si rende invece necessaria per **chiarire che l'attività di distribuzione assicurativa svolta dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono esentati dall'applicazione della disciplina di cui al Titolo IX ai sensi dell'art. 107, comma 4, non richiede l'iscrizione al registro di cui all'art. 109, come ben precisato nel citato Considerando n. 8 e nell'art. 1, comma 3, della Direttiva.**



Si evidenzia infine quanto segue:

(...)

- *Per i profili concernenti l'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2 del CAP, in continuità con le prescrizioni comunitarie previgenti (di cui alla direttiva 2002/92/CE), la direttiva IDD conferma l'obbligo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso un'autorità competente nello Stato membro d'origine, per cui è stato mantenuto l'impianto attualmente recato dal CAP, estendendo, rispetto alle previgenti previsioni, l'obbligo di registrazione anche agli intermediari a titolo accessorio, **non esentati**.*

(...)

- *Alla definizione dell'intermediario a titolo accessorio si accompagna nel testo di recepimento della direttiva anche **l'individuazione dei soggetti esclusi dall'applicazione della direttiva**, espressamente disciplinati dalle previsioni nazionali (individuati, tra l'altro, da un premio annuale della copertura assicurativa distribuita che non superi un certo importo di poco più elevato come valore rispetto a quello previgente, con la possibilità, prima non prevista di calcolo pro rata dello stesso). **Resta fermo**, in ipotesi di realizzazione della distribuzione tramite ancillary esentati, **che il soggetto - impresa o intermediario principale che se ne avvale - è responsabile di garantire l'osservanza di specifici adempimenti in tema di informativa precontrattuale e trasparenza**.*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Prof. Umberto Filotto
Segretario Generale Assofin**